

CXI.

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Formazione delle schede per la nomina del Senatore Segretario mancante — Relazione sui titoli dei Senatori Lissoni, Florio, Lavallette, Vercillo e Bartolommei — Giuramento dei Senatori Bartolommei e Florio — Estrazione dei Senatori scrutatori per lo squittinio del Segretario — Giuramento dei Senatori Ginori-Lisci — Seguito della discussione del progetto di legge sulle inchieste parlamentari — Continuazione del discorso del Senatore Cadorna in favore della legge — Presentazione del trattato di commercio coi Paesi Bassi — Considerazioni del Senatore Pinelli contro il progetto — Osservazioni del Senatore Vacca sulle conclusioni dell'Ufficio Centrale e sul progetto del Ministero, e proposta di emendamenti — Parole dei Senatori Gallotti e Pareto sull'opportunità di una legge — Schiarimento fornito dal Senatore Arrivabene — Proposta del Senatore De Foresta per rimandare a domani il seguito della discussione, accettata dal Senato.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Non è presente alcun Ministro, ma più tardi intervengono il Ministro di Grazia e Giustizia, quello dell'Istruzione Pubblica e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Lo stesso dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3493. Alcuni abitanti in n. di 46 di Resuttano (Sicilia) (Petizione per modificazioni alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, identica al n. 3473). »

« 3494. Alcuni abitanti di Taormina (Sicilia) in n. di 48. (Petizione identica alla precedente). »

« 3495. Parecchi abitanti di Biancavilla (Sicilia) in n. di 117 (Petizione identica alla precedente). »

« 3496. Alcuni abitanti di Montalbano di Ghiona (Sicilia) in n. di 93. (Petizione identica alla precedente). »

« 3497. Alcuni abitanti di Scordia (Sicilia) in n. di 65. (Petizione identica alla precedente). »

Presidente. La prima cosa che occorre fare in questa seduta sarà di procedere all'elezione del segretario in conformità di quanto è stato stabilito nella penultima adunanza.

Leggo gli articoli del regolamento relativi alla nomina del Segretario.

« Art. 4. Per la nomina dei Segretari e dei Questori si richiede la maggioranza assoluta dei presenti: ove però questa non si ottenga nel primo o nel secondo squittinio, si passa ad una terza prova, nella quale i voti non possono conferirsi che a quei Senatori, in nu-

mero doppio delle nomine da farsi, i quali nel secondo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

» A parità di voti è eletto il Senatore più anziano, se anche le anzianità sono eguali il maggiore di età.

» Art. 6. I quattro Segretari rimangono in carica per tutta la sessione in cui furono nominati; ove nel corso di questa due o più di essi vengano a mancare per decesso, per dimissione volontaria o per altra causa qualunque, saranno surrogati dal Senato nella forma prescritta dagli articoli 3 e 4. »

Quantunque non ci sia che la mancanza di un solo segretario, tuttavia ho proposto al Senato di addivenire alla nomina appunto perchè è da lungo tempo che è vacante questo ufficio, e che ciò può riescire incomodo ai segretari attuali, i quali hanno prestato opera assidua anche pel segretario, che era rimasto assente per involontaria cagione. Per conseguenza pregherò i signori Senatori di voler deporre nell'urna la scheda portante un nome indicativo del soggetto che intendono nominare a segretario.

Per questa elezione si lascerà libero ai signori Senatori di poter deporre le loro schede durante tutta la seduta, e non sarà che più tardi od alla fine della medesima che estrarrò i nomi dei due Senatori per fare lo spoglio della votazione, che sarà comunicata al Senato nell'adunanza di domani.

La parola è al signor Senatore Francesco Maria Serra per la relazione dei titoli del signor Senatore Lissoni.

X Senatore Serra F. M., *Relatore*. Il cav. avv. Andrea Lissoni fu nominato Senatore del Regno con Decreto Reale del 13 marzo 1864, nel quale è citato l'art. 33 dello statuto senza indicazione di alcuna delle categorie del medesimo. Però dai documenti presentati dal nuovo Senatore eletto avendo l'Ufficio primo, a nome del quale ho l'onore di riferire, riscontrato che il medesimo apparteneva alla categoria 21 di quell'articolo, ossia alla categoria di proprietari che da tre anni indietro pagano tre mila lire d'imposta fondiaria diretta sui loro beni o sulle loro industrie; l'Ufficio stesso si è limitato a riconoscere se coi documenti presentati il cav. Lissoni avesse giustificato tal pagamento, e se avesse raggiunta l'età voluta dallo statuto per poter essere ammesso come Senatore.

Cominciando da quest'ultima circostanza dirò, che con un documento da lui presentato ha dimostrato essere nato nel 10 novembre 1807, quindi avrebbe molto più dell'età richiesta dallo statuto per essere ammesso fra i Senatori.

Dai bollettini tributari e dalle quitanze esattoriali da lui presentate, risulta che da tre anni egli paga non solo tre mila lire ma una somma anche maggiore per imposte dirette sui suoi beni stabili.

Quindi a nome dell'Ufficio primo ho l'onore di proporre al Senato l'ammissione dei titoli presentati dal

signor cavaliere avv. Andrea Lissoni nuovo Senatore eletto.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette per l'ammissione dei titoli a Senatore del signor cavaliere Lissoni.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Natoli per riferire sui titoli d'ammissione a Senatore del signor cavaliere Florio.

Senatore Natoli, *Relatore*. Per atti pubblici essendo provato che il sig. cav. Florio da Palermo, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 13 marzo 1864, paga da tre anni L. 3,000 d'imposizione diretta in ragione dei suoi beni, ed ha compiuto l'età di anni 40, il primo Ufficio, viste la prima e l'ultima parte dell'art. 33 dello statuto, mi dà l'onore di proporre al Senato, che il suddetto cav. Florio venga ammesso all'esercizio dell'ufficio di Senatore.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette per l'ammissione dei titoli a Senatore del signor cavaliere Florio.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Gamba per la relazione sui titoli a Senatore del signor Lavallette.

Senatore Gamba, *Relatore*. Il signor Gaspare Monaco Lavallette, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 13 marzo scorso, ha presentato i suoi documenti comprovanti la validità della di lui nomina.

Appare dai detti documenti che egli nacque il 13 giugno 1819 e che ha quindi l'età voluta dall'art. 33 dello Statuto.

Appare egualmente che dai vari possessi che ha in diversi Comuni del Regno egli paga da oltre 3 anni più di tre mila lire d'imposizione diretta.

Il primo Ufficio, presi ad esame i citati documenti, è stato d'avviso che si abbia a riconoscere la validità dei titoli presentati dal detto signor Gaspare Monaco Lavallette come appartenente alla categoria 21 del citato art. 33 dello Statuto.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette per l'ammissione a Senatore del signor Lavallette.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Benintendi per la relazione sui titoli del signor Senatore Vercillo.

Senatore Benintendi, *Relatore*. Il signor Vercillo, nominato da S. M. Senatore del Regno, con Decreto del 13 marzo 1864, è nato il 4 maggio 1793, e da titoli autentici risulta che esso paga da oltre tre anni più di 3,000 lire d'imposta diretta, per cui si trova compreso nella categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto.

L'Ufficio stato designato per l'esame dei titoli presentati dal signor Senatore Vercillo mi dà conseguentemente l'incarico di proporre l'ammissione.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della rela-

zione testè letta per l'ammissione dei titoli a Senatore del signor Vercillo.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

La parola è ora al Senatore Cambray-Digny per la relazione sui titoli del marchese Ferdinando Bartolommei a Senatore del Regno.

Senatore **Cambray-Digny**, *Relatore*. Il marchese Bartolommei fu nominato Senatore del Regno con Re-gio Decreto del 16 novembre 1862, mentre era a capo del Municipio fiorentino.

Resulta dai documenti sottoposti all'esame del quarto Ufficio, che il marchese Bartolommei è nato il 10 marzo 1821, e così ha oltrepassato il quarantesimo anno di età.

Risulta parimenti ch'egli è possessore di vasti teni-menti ereditari della famiglia per quali paga all'erario da più di tre anni una imposta notevolmente superiore alle lire tremila, voluta dall'articolo 3, categoria 21 dello statuto.

Il vostro quarto Ufficio ritiene adunque che il mar-chese Ferdinando Bartolommei abbia pienamente giu-ustificato i suoi titoli a far parte di quest'illustre assem-blea, ed in son lieto di essere stato scelto a proporvene a suo nome la immediata ammissione.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Rela-zione testè letta per l'ammissione dei titoli a Senatore del signor marchese Bartolommei.

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Siccome i signori Senatori Florio e Bartolommei sono presenti nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Natoli e Cambray-Digny di volerli introdurre nell'aula.

(Sono introdotti i nuovi Senatori Florio e Bartolom-mei, i quali prestano giuramento nella consueta for-mola.)

Do atto ai signori Senatori Florio e Bartolommei del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Re-gno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Sarebbe ora il caso di proseguire la discussione ieri cominciata sul progetto di legge per le inchieste par-lamentari, ma siccome non veggio ancora presente il signor Ministro Guardasigilli, che feci pregare di venire, converrà che aspettiamo un momento.

Intanto, per occupare l'intervallo, anticiperò l'estra-zione dei tre scrutatori i quali poi in fine della seduta dovranno procedere allo spoglio della votazione per il Segretario.

(Sono estratti i nomi dei signori Senatori Prinetti, Di Collobiano, Martinengo Giovanni.)

Dunque i signori Senatori Di Collobiano, Prinetti e Martinengo Giovanni avranno la compiacenza, terminata che sia la seduta d'oggi, di voler prendere le schede che sono state deposte nell'urna per la nomina del Se-gretario, e domani io principio della seduta di riferire il risultato dello squittinio.

Trovandosi ora anche presente nelle sale del Senato

il signor marchese Ginori-Lisci, i cui titoli a Senatore furono già verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Balbi-Senarega ed Orso Serra di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta nell'aula il marchese Ginori-Lisci, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor marchese Ginori-Lisci del pre-stato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio dei suoi diritti.

Credo che non si possa più oltre tener sospesa la seduta per aspettare la venuta del signor Guardasigilli, e per conseguenza do la parola al signor Senatore Ca-dorna per continuare il suo discorso, ieri interrotto.

Senatore **Cadorna**. Prima di ripigliare la discussione di merito farò una dichiarazione che, sebbene non creda necessaria, parmi però opportuna.

Nella seduta di ieri io ebbi a combattere la Relazione dell'Ufficio Centrale, sostenendo siccome la conclusione di questa Relazione conducesse a rendere inutile ed illusorio il diritto d'inchiesta, e fosse un precedente da evitarsi nel sistema parlamentare.

Certo non sarebbe necessario che io dichiarassi che con ciò non intesi punto di indirizzarmi alle opinioni, nè alle intenzioni dei membri dell'Ufficio Centrale, ma che unicamente intesi di combattere la Relazione e le conclusioni della Commissione stessa. Le mie abitudini parlamentari sono così lontane da tali atti che sicu-ramente il Senato non avrà neppure potuto sospettare che io volessi fare allusioni personali.

Dirò di più, che le stesse ragioni da me addotte escludono assolutamente una tale interpretazione.

Diffatti l'Ufficio Centrale rigetta questa legge dicendo che egli la reputa non necessaria ed incostituzionale, io combatto la sua conclusione perchè credo che esso cada in errore allegando che questa legge non è ne-cessaria e che è incostituzionale. E siccome il rigetto della legge, dal mio punto di vista, importa la nega-zione assoluta dei mezzi di fare un'inchiesta, egli è perciò che ne inferisco che, in fatto, la conclusione dell'Ufficio Centrale conduce in sostanza alla negazione del diritto d'inchiesta. Ma ognuno vede che con ciò non ho allegato che l'Ufficio Centrale abbia voluto giungere a questo risultato. Esso è il risultamento di fatto che io traggio dall'accennata conclusione; ma non è il ri-sultato delle intenzioni dell'Ufficio Centrale.

Del resto, io prego l'Ufficio medesimo di volermi u-sare quella tolleranza e di volermi lasciare quella libertà che io stesso e tutti coloro che son del mio avviso gli lasciamo, non avendo a male che egli ci imputi di di-fendere una proposta incostituzionale, imperocchè tale è appunto l'accusa fattaci dall'Ufficio Centrale.

Ora, se noi non abbiamo ragione di lagnarci della cenaura che l'Ufficio Centrale ci fa, e che veramente è la più grave che si possa fare ad una opinione emessa da un membro del Parlamento, certamente non potrà io stesso essere accusato di eccedere i limiti dovuti

quando censuro la conclusione dall'Ufficio Centrale, perchè con essa nel fatto si distrugga il principio stesso dall'Ufficio dottrinalmente ammesso.

Ho creduto opportuno di dire queste cose rispetto a tutto l'Ufficio Centrale, e specialmente riguardo all'onorevole signor Relatore, al quale risposi nel mio discorso di ieri.

Del resto il signor Relatore sa troppo bene quanto io mi tenga onorato della sua stima, ed io ricordo con troppo piacere il bene che ebbi di sedere con lui nell'altro ramo del Parlamento, in concordia di opinioni, perchè mi possa mai venire in mente di dire, nè di pensare che le sue opinioni sieno meno liberali delle mie.

Vengo al soggetto della legge dopo questa dichiarazione, colla quale credo di essermi assicurata la facoltà di parlare colla stessa libertà con cui ho parlato ieri, senza andar soggetto ad alcuna sinistra interpretazione.

Sul fine del mio discorso di ieri ho procurato di dimostrare che l'appunto fatto dall'Ufficio Centrale a questo progetto di legge, consistente in che esso contenga una confusione di poteri e conseguentemente sia incostituzionale, non sussisteva, in quanto che sostanzialmente tutto il ragionamento dell'Ufficio Centrale era basato sull'ipotesi che l'attribuzione di giudicare non fosse la sola attribuzione costituzionale dell'ordine giudiziario, ma che fosse pure sua attribuzione costituzionale l'usare dei mezzi informativi coi quali si prepara il giudizio.

Ora vengo al secondo appunto fatto dalla legge, il quale consiste nell'affermare che essa apre l'adito a gravissimi abusi. Questo sistema di ragionare dagli abusi è in sé stesso radicalmente vizioso, od almeno grandemente pericoloso, imperocchè, ove non sia adoperato con grande temperanza, esso conduce a negare qualsivoglia disposizione legislativa e qualsivoglia atto d'autorità non essendovi cosa che in qualche modo non possa essere abusata. Parmi pertanto che trattandosi di mezzi diretti a procacciare alle Commissioni d'inchiesta le facoltà necessarie per poter adempiere al loro mandato, ove si fosse creduto che le disposizioni della legge contenessero tali elementi da dar luogo per la stessa loro natura ad abusi, la conseguenza sarebbe stata quella di proporre emendamenti, di modificare le disposizioni in guisa che gli abusi che si temessero dalle speciali disposizioni della legge fossero ridotti a quei soli che sono possibili in qualsivoglia materia. Ma l'Ufficio Centrale adoperando l'argomento dedotto dagli abusi per venire al rigetto della legge è appunto caduto in quell'errore che è troppo naturale a questo sistema di argomentare.

Se non che, v'ha di più; chè gli abusi che si temono si sospettano nel Parlamento stesso e nelle Commissioni d'inchiesta, le quali sono nominate dal Parlamento.

Io non dirò che non sia possibile anche in questo

caso un abuso, imperocchè ho detto or ora che gli abusi sono possibili in ogni cosa; ma certo, se vi ha caso in cui gli abusi sieno meno a temersi, esso è questo certamente. Del resto qual grande fiducia dimostra il progetto di legge nelle Commissioni parlamentari? Non maggior fiducia di quella che il Codice di procedura penale concede ad un giudice istruttore e ad un giudice mandamentale. Ora non mi pare di essere troppo esigente quando chieggo che alle Commissioni parlamentari si dia quella fiducia che la legge stessa dà a questi magistrati.

Per altra parte poi se qualche abuso è pur possibile anche in questa materia dopo è non dimenticare che nel congegno costituzionale vi sono dei rimedii insiti al suo organismo, nel controllo reciproco dei vari poteri e nel compensamento che si opera fra di essi.

Lo Statuto pone gli uni di fronte all'altro acciocchè si facciano argine reciprocamente ad impedire ogni esorbitanza oltre le proprie attribuzioni. Ond'è che nelle questioni intorno alle relazioni reciproche dei poteri costituzionali, l'argomento dedotto dagli abusi è ancora meno valido che non in altra materia. Che se si allude agli abusi del Parlamento, e delle Commissioni d'inchiesta contro il potere esecutivo, facile è lo scorgere come il congegno parlamentare presenti in questo conflitto elementi ancora maggiori di garanzia. Come mai si può supporre che una Commissione parlamentare che non ha alcun mezzo materiale di esecuzione, possa, non solo abusare in diritto, ma anche abusare in fatto a detrimento del potere esecutivo?

Evidentemente la Commissione non ne avrebbe i mezzi. La sola opposizione consistente nell'inerzia del potere esecutivo, il quale non fornisca i mezzi di esecuzione per effettuare l'abuso basta a frenare qualunque supposta esorbitanza della Commissione d'inchiesta. Ecco come nel regime costituzionale i poteri si compensino e controllino a vicenda, e come precisamente nel presente caso questo controllo, anche supponendo possibile degli abusi, si eserciti efficacemente. Che se pur si persista a credere che non dalla stessa natura del soggetto, ma dalle disposizioni della proposta legge possano venire abusi, si propongano emendamenti che tolgano questo vizio, ma non si proponga assolutamente di respingere la legge.

Se non che io comprendo che difficilmente poteva l'Ufficio Centrale proporre emendamenti, poichè se ben si esamina quale sia la vera fonte degli abusi temuti dall'Ufficio Centrale, si trova che egli, senza avvedersene, la trova non già nei mezzi d'esecuzione che sono sanciti dalla legge, ma la fa risalire al diritto stesso d'inchiesta.

Io mi credo dispensato, dopo queste osservazioni, dall'entrare ad esaminare la parte analitica della relazione dell'Ufficio Centrale, quella cioè, nella quale egli prese uno ad uno ogni articolo del progetto di legge, onde farne risultare la portata, senza venire ad una conclusione esplicita, ed al solo fine di farne apprez-

rare la delicatezza, e gli abusi, che se ne potrebbero fare dalle Commissioni d'inchiesta parlamentare.

L'Ufficio Centrale da queste generalità è pure disceso all'indicazione di alcuni esempi di abusi che possono procedere dalle disposizioni della presente legge, e ne indica principalmente due. Ambedue consisterebbero in una supposta invasione della Commissione d'inchiesta sul potere esecutivo. Egli dice: voi date alle Commissioni d'inchiesta il diritto di domandare documenti e carte senza limitazione e senza distinzioni. Poi soggiunge: il diritto di domandare importa anche il diritto di ritirare; la quale parola parmi non possa avere che lo scopo di esprimere il diritto di esigere, che le carte siano consegnate, e di esigerlo, bisognando, anche per forza. Ma, egli soggiunge: come mai ciò potrà farsi senza distinzione, dappoichè, se ciò fosse vero si potrebbe usare questa facoltà verso i Ministri stessi, i quali, se vogliono, hanno diritto di rifiutare la comunicazione dei documenti che possono essere loro domandati?

Questo argomento che si fonda unicamente sulla supposizione che l'articolo di legge a cui esso si riferisce non ponga limite di nessuna sorta al diritto di domandare carte, mi pare che non sussista. Di fatto, o noi parliamo dei limiti di diritto che imponga la legge, ovvero dei limiti di fatto che possa trovare la Commissione d'inchiesta, nel caso che voglia fare domande al di là dei limiti di diritto dalla legge stabiliti. I limiti di diritto la presente legge non li fissa, ma vi è un'altra legge superiore che li stabilisce, ed è lo Statuto. Finchè non si provi che la presente legge pretenda di derogare allo Statuto evidentemente le facoltà che la legge dà non si possono esercitare che nei termini dello Statuto. Or bene la legge non dice che si possano domandare le carte a qualunque persona e da qualunque ordine di funzionari pubblici; essa dice unicamente, che le Commissioni d'inchiesta potranno domandare la comunicazione di carte e documenti, ma s'intende, che la si può domandare rispettando lo Statuto; imperocchè non si può mai supporre che una legge, massime poi quando non dice nulla che autorizzi questo pensiero, abbia avuto la pretesa di derogare alle disposizioni dello Statuto ed all'indipendenza del potere esecutivo e del potere legislativo in esso stabilito.

Conseguentemente rimane fermo il diritto che ha il potere esecutivo di rifiutare la comunicazione di qualunque carta o documento che creda non doverci comunicare.

Certo non vi ha allora che un mezzo solo costituzionale per obbligare il potere esecutivo a questa comunicazione; quello di portare la questione avanti il Parlamento. In tal caso se il Ministero persiste nel suo rifiuto, il Parlamento non ha altro mezzo costituzionale fuor di quello di dare un voto di sfiducia al Ministero stesso. Ma questo procedimento naturale e costituzionale non è sconvolto dalla legge che ora discutiamo. Essa dice unicamente che si possono domandare

documenti, dunque non si potranno domandare, secondo questa stessa legge che nei limiti dello Statuto, epperò nel caso di rifiuto avrà luogo il procedimento costituzionale e parlamentare di cui ho ora parlato, e che è appunto quello indicato nella relazione dell'Ufficio Centrale. Non sussiste adunque l'allegazione che la legge non ponga limiti di diritto alla facoltà di domandare documenti.

Io dirò di più, che la legge avrebbe fatto una vera inutilità, e peggio; perchè volendo stabilire que' limiti avrebbe avuto la pretesa di dare maggior forza allo Statuto, quasichè esso non bastasse. Dal momento che la legge non contiene nulla di contrario allo Statuto, lo Statuto rimane in tutta la sua efficacia.

L'argomento recato dall'Ufficio Centrale sarebbe molto valido contro la legge belgica del 1831 che fu citata dall'Ufficio Centrale, e contro la quale fu di fatto adoperato: poichè in quella legge si dava alle Commissioni d'inchiesta l'esorbitante potere di entrare, anche riluttante il potere esecutivo, negli archivii ministeriali, di compulsarli e di impossessarsi di qualsivoglia carta e documento. È evidente che quando si facesse una legge in cui si sancisse un tale diritto, essa sarebbe accusata giustamente di essere incostituzionale. Ma un tale argomento non può addursi contro la legge attuale, perocchè essa è lontana dal sancire una disposizione la quale abbia alcuna analogia con quella belgica del 1831.

Quanto poi ai limiti di fatto, anche questi li mette lo Statuto. Se una Commissione parlamentare non autorizzata dallo Statuto a pretendere colla forza e colla violenza dal potere esecutivo documenti, e non autorizzata a ciò fare neppure da questa legge, abusasse del suo mandato, e volesse muovere tali pretese, io domando: quali sarebbero i mezzi che avrebbe per farle valere? Non potrebbe disporre che di uno o due uacieri che sarebbero al suo servizio; e non avrebbe forza alcuna per violentare il potere esecutivo, che ha a sua disposizione l'armata di terra e di mare. Si vede da ciò che la divisione dei poteri stabiliti dallo Statuto è essa stessa argine ed ostacolo a che una Commissione d'inchiesta possa, in fatto, abusare di queste disposizioni, e che queste sono ben lontane dall'autorizzare un tale abuso. Se non che questo argomento, come diceva, fu validamente addotto contro la legge belgica del 1831, imperocchè essa muniva le Commissioni parlamentari anche della forza necessaria per far valere le proprie pretese.

Queste cose rispondono all'altro supposto abuso, il quale consisterebbe in che le Commissioni d'inchiesta, avendo diritto di far citare testimoni avanti di sè e di farli tradurre anche colla forza, potrebbero pure usare di una tale facoltà contro i funzionari del potere esecutivo di qualsivoglia ordine, non solo per ottenere la comunicazione di carte e documenti, ma anche per costringerli a comparire come testimoni ed a svelare segreti che il potere esecutivo creda che non debbano diventar palesi.

Le cose dette intorno ai limiti di diritto che mette lo Statuto e intorno ai limiti di fatto che porrebbero ostacolo ai temuti abusi delle Commissioni d'inchiesta, ove volessero eccedere i confini costituzionali, rispondono anche a queste obiezioni.

Imperocchè da quanto ebbi l'onore d'esporre risulta che questi abusi non sono in diritto autorizzati dalla legge attuale, e che non sono, neppure in fatto, secondo lo statuto, possibili.

Se non che anche questo argomento opportunamente fu addotto contro la legge Belgica del 1831, perchè essa, parlando delle citazioni dei testimoni, si serve di termini così generali, così estesi, che comprendono qualunque funzionario e qualunque ordine di funzionari; ed è perciò naturale che si accusasse una tale disposizione di essere affatto incostituzionale. Ma nella legge attuale non vi ha nulla che autorizzi una tale accusa; quindi si scorge apertamente che se tutte queste accuse erano molto opportune contro la legge belgica, poichè essa derogava allo Statuto e vi derogava espressamente, le medesime non possono sostenersi, nè possono essere giustamente addotte contro la legge attuale che non contiene nessuna disposizione che abroghi lo Statuto, e che conseguentemente lascia le disposizioni stesse, come era debito, in tutta la loro pienezza.

Che se noi andiamo di ipotesi in ipotesi incredibili ed impossibili; se cominceremo dal supporre che le Commissioni d'inchiesta faranno citare gli impiegati inferiori; che se questi non compariranno, faranno citare i loro superiori, ed andranno fino ai Ministri; e che se anche questi non vorranno comparire avanti alle Commissioni queste li faranno tradurre dai carabinieri (cosa veramente strana ed incredibile!) verranno altri che soporranno la possibilità di un 18 brumaio e un 2 dicembre! ma allora dove saremo? Saremo alla ipotesi di una rivoluzione.

Lasciamo adunque questo sistema di esagerazioni e di ipotesi impossibili in diritto, ed in fatto. Abbracciamo il solo sistema logico e ragionevole; esaminiamo quali siano i mezzi necessari per le inchieste parlamentari, ed accordiamoli entro i confini costituzionali. Non temiamo quell'abuso, che si può fare di ogni cosa giusta e buona; confidiamo nella potenza dello Statuto, e procediamo avanti con fermezza e con confidenza nelle istituzioni costituzionali, se vogliamo che esse siano una verità.

Così ribattuto l'argomento dedotto dai temuti abusi, mi fermerò un istante ad un'altra osservazione dell'Ufficio Centrale. Egli notò una lacuna nella legge, in quanto che essa non provvede a risolvere il dubbio se le Commissioni d'inchiesta possano o non continuare l'esecuzione del loro mandato nell'intervallo delle sessioni e durante la proroga del Parlamento.

Ma io dirò che la legge non era chiamata a dare disposizioni di questa natura. Di fatto qual è il solo di lei scopo? Essa ha l'unico scopo di determinare quali sieno i mezzi di cui possono servirsi le Commissioni di

inchiesta per compiere il loro mandato, quali sieno quei mezzi che unicamente si possono sancire con legge. Essa non ha punto lo scopo di statuire su tutto ciò che riguarda le inchieste, e tanto meno di venire a ripetere ciò che c'è nello Statuto stesso. A chi verrebbe in capo di stabilire con questa legge che il diritto d'inchiesta è ammesso, ma che è ben inteso, che esso non potrà essere esercitato che nelle materie che lo Statuto comprende fra le attribuzioni proprie del Parlamento? Evidentemente come la presente legge non deve fissare i limiti del soggetto delle inchieste, così non debbe neppure determinare il tempo in cui le inchieste costituzionalmente si possono fare o continuare, il che dipende pure dallo Statuto. Se si dovesse entrare in questa materia bisognerebbe citare un gran numero di disposizioni dello Statuto e trarne le conseguenze che possono aver relazione a questo soggetto facendo una specie di codice. Il soggetto che è ora in discussione, lo ripeto, è unicamente la determinazione dei mezzi d'informazione per mandare ad effetto un'inchiesta. Io non credo quindi che, neppure la taccia che in questa legge vi sia una lacuna, sussista.

Disse pure l'Ufficio Centrale, che col sistema della legge si minacciano danni all'onore dei cittadini. Voi stabilite, dice l'Ufficio Centrale, un procedimento dal quale, senza giudizio penale, possono venire delle macchie alla reputazione dei cittadini; ma come mai ciò può essere ammissibile?

Se non m'inganno, quest'argomento svela appunto chiaramente come l'Ufficio Centrale, senza avvedersene, apponesse ai mezzi proposti dalla legge la colpa di tutte le conseguenze che egli accenna, colpa la quale invece ricade in forza de' suoi medesimi ragionamenti sullo stesso diritto d'inchiesta; ed è facile il persuadersene.

Io suppongo un'inchiesta fatta senza questa legge; fatta allo stato attuale delle cose. Suppongo che tutti gl'individui citati compariscano e depongano, che tutte le persone richieste di documenti li forniscano, che tutte le persone richieste di lasciar eseguire una visita in una fabbrica o in altro luogo aprano le porte alla Commissione parlamentare. Da una inchiesta fatta in tal modo, e senza alcun mezzo coercitivo possono risultare fatti i quali facciano torto a qualche individuo.

Evidentemente la colpa non sarà di questa legge, nè dell'essersi usato alcun mezzo coercitivo.

La colpa sarà dunque tutta del diritto stesso di inchiesta parlamentare, nè i pretesi danni si potranno togliere che negando questo diritto, ed impedendone l'esercizio. Da ciò si scorge, che queste conseguenze non sono l'effetto dei mezzi che sono oppugnati dall'Ufficio Centrale, ma sono l'effetto dell'esercizio stesso del diritto d'inchiesta, in qualunque modo sia effettuato, ed anche ove esso sia adoperato senza nessun sussidio di legge, come vorrebbe l'Ufficio Centrale.

Ecco come gli argomenti dell'Ufficio Centrale colpi-

erano non la legge ma il diritto stesso d'inchiesta che l'Ufficio ammette; e ciò conferma le mie allegazioni a questo riguardo.

Se non che questo argomento dedotto dai torti che possono venire ad alcuni individui non è, anche per altri rispetti, valido; imperocchè se ogni inchiesta fatta da un'autorità qualsivoglia dovesse essere arrestata dal motivo che possa risulterne alcuna cosa che faccia torto a qualche individuo, tutte le inchieste diverrebbero impossibili; nè sarebbe possibile fare inchieste salvo che col mezzo della magistratura; e questa non potendo procedere che allo scopo di punire, nessuna inchiesta sarebbe possibile che col mezzo di un vero processo penale. Ond'è che tutte le inchieste amministrative, commerciali, finanziarie, politiche, ed altre dovrebbero riputarsi vietate, e diventerebbero impossibili anche le stesse inchieste del potere esecutivo a riguardo dei suoi impiegati. Egli è noto che allora quando un Ministro crede che un suo impiegato abbia mancato nell'esercizio delle sue attribuzioni, sovente nomina una Commissione per scrutare la sua condotta, e per conoscere ben bene i fatti che possono determinare una risoluzione; e che in seguito ad una tale inchiesta, ove risulti che questo impiegato è colpevole ed abbia abusato del suo ufficio, lo destituisce.

Ora, l'Ufficio Centrale vorrebbe egli affermare, che il potere esecutivo non abbia il diritto di fare di queste inchieste, senza che siasi fatto un procedimento penale giudiziario, solo perchè può risulterne macchiata la reputazione di un individuo?

Da ciò si scorge, che l'argomento dell'Ufficio è erroneo nella sua base.

Di fatto egli è manifesto che allorchando un'autorità costituita, entro i limiti della propria competenza e con mezzi autorizzati dalla legge, procede ad una inchiesta per esercitare le proprie attribuzioni, ed eseguire i suoi doveri, nessun cittadino ha diritto di lagnarsi, se da un'inchiesta fatta in tal modo e da una tale autorità viene a palesarsi un suo torto od alcuna sua colpa.

Se non che questa macchia, a lui solo imputabile, è naturalmente assai diversa da quella che risulta da una sentenza di magistrato, la quale accerti un reato, ed applichi una pena.

Un altro esempio si può avere nella materia elettorale. Nella materia elettorale le inchieste possono dare luogo a scoprire dei fatti che macchiano la reputazione di qualche cittadino. Il Deputato stesso eletto può essere denunciato alla Camera di avere usato mezzi di corruzione per farsi eleggere. Direte voi che la Camera non può far verificare altrimenti questi fatti per approvare od annullare l'elezione, che facendo fare un processo penale e facendo pronunziare una sentenza dall'ordine giudiziario contro il detto Deputato, per ciò solo che non gli si possa infliggere una macchia senza una sentenza?

Se non che anche questo argomento fu opportuna-

mente addotto contro la legge belga del 1831, perchè essa non solo dava alle Commissioni d'inchiesta il diritto di ricercare quei fatti che erano nella competenza dell'elemento parlamentare, ma dava alle Commissioni medesime il diritto di sentenziare e di punire. Evidentemente questa era una macchia di reato che era inflitta da un potere incostituzionale ad un individuo, e da questo punto di vista giustamente la legge del 1831 del Belgio doveva e fu realmente combattuta.

Vengo all'ultimo argomento dell'Ufficio Centrale, il quale consiste nell'affermare che questa legge non ha precedenti parlamentari che la possano giustificare, e che anzi alcuni la condannano.

Mi occorre innanzi tutto di notare che quest'argomento può riferirsi od al merito della legge od a che essa debba essere piuttosto speciale che non generale, ed è appunto sotto questi due punti di vista che l'Ufficio adduce un tale argomento.

E qui mi giova riferire le sue parole per essere più preciso.

Egli disse: « Nel 1831 la Commissione d'inchiesta nominata per informare sulle cause dei disastri avvenuti in quel Regno presentò un progetto di legge sulle inchieste, per cui avrebbe potuto fare uso di varie facoltà competenti al potere giudiziario. »

Ognun vede che l'efficacia di questo argomento che si riferisce al merito della legge, cioè alla costituzionalità di essa, non può dipendere se non se dalla supposizione che la legge del 1831 fosse, quanto meno, somigliante a quella che ora discutiamo; poichè l'argomento dedotto dalla ricezione di quella legge non varrebbe, se si trattasse di una che fosse diversa e che avesse avuto gravi peccati che la presente non ha.

Segue l'Ufficio Centrale e dice:

« Molti avversarono quel progetto di legge pel motivo singolarmente che avrebbe potuto produrre una confusione nei poteri dello Stato, pochi presero a sostenerlo apertamente; e dopo una discussione che durò tre giorni venne rifiutata a grande maggioranza la sua presa in considerazione nel giorno 3 dicembre di quell'anno. »

E qui occorrono appunto maggiormente le osservazioni che or ora faceva.

Continua l'Ufficio, e dice:

« Nel 1859 trattandosi di nominare una Commissione d'inchiesta sulle elezioni del Circondario di Lovanio si presentò un progetto di legge con tali disposizioni che corrispondevano sostanzialmente a quelle del progetto di legge del quale ora si tratta, e si tentò nuovamente dargli il carattere di legge generale, ma questo tentativo fu scartato, e la Commissione d'inchiesta fu istituita, e munita anche dei poteri giudiziari nominativamente per quelle elezioni. » Anche qui mi occorre notare che questo argomento addotto contro il principio di una legge generale non potrebbe aver forza se non se nel caso in cui la questione della opportunità di fare una legge generale o speciale fosse

stata discussa e decisa come questione di massima o di principio, e la decisione non avesse avuto alcun motivo da circostanze particolari del caso, le quali abbiano determinato quel giudizio.

Ma sta in fatto che la legge del 1831 del Belgio non ha nulla a che fare colla legge della quale ora parliamo; e sta in fatto che la legge speciale del 1859 fu votata come legge speciale e non fu ammessa una legge generale particolarmente per le circostanze di quel caso, le quali risultano apertamente dalla discussione. Io mi son fatto un debito di leggere da capo a fondo tutte le lunghe discussioni fatte nel 1831 e nel 1859, ed avanzo conseguentemente questa affermazione con piena conoscenza di causa.

Quanto alla differenza della legge del 1831 colla legge attuale, mi basterà di citare le disposizioni di alcuni pochi articoli di quella legge, dalle quali vedrà il Senato qual sorta di legge essa fosse; e se realmente non fosse, come io diceva ieri, una di quelle leggi fatte in tempo di rivoluzione, che palesano la influenza del tempo in cui vengono fatte.

L'articolo 3 di quella legge dà alle Commissioni d'inchiesta il diritto di compulsare nei depositi pubblici e negli archivi dei dipartimenti ministeriali.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo a qualunque funzionario di qualunque ordine di dare alla prima richiesta della Commissione tutte le informazioni che questa credesse utile di richiedere.

L'articolo 5 stabilisce la pena di cento fiorini per ogni giorno di ritardo (noti bene il Senato), cento fiorini per ogni giorno di ritardo all'esecuzione dei suddetti articoli 3 e 4 riguardanti la compulsione degli archivi e la citazione dei testimoni.

Inoltre la Commissione stessa è dichiarata competente a pronunziare essa medesima le dette pene senza verun ricorso.

L'articolo 6 dà la facoltà di citare a testimoni tutte le persone che la Commissione credesse utile di sentire (e conseguentemente anche gl'impiegati, secondo tutto il sistema della legge), sotto pena di esser tradotti e sotto pena di cento fiorini, da pronunziarsi pure dalla Commissione stessa d'inchiesta senza ricorso.

Vedrà il Senato da queste poche citazioni che quella legge costituiva veramente un governo nel governo, cioè concentrava nella Commissione d'inchiesta tutti i poteri costituzionali, il potere esecutivo, il potere giudiziario e il potere legislativo, essendo la Commissione emanazione della Camera dei Deputati. È quindi manifesto che giustamente questa legge fu oppugnata come incostituzionale anche da uomini liberalissimi della Camera dei Deputati belgica del 1831. Ma io domando, qual relazione abbia una tal legge con quella che ci è proposta? Ove mai si trova nella legge che ora è in discussione una disposizione la quale abbia la portata, o anche solo analogia con una delle disposizioni che ora ho citate? È dunque manifesto che il precedente parlamentare dedotto dal fatto che quel progetto del 1831

non fu preso in considerazione, non può aver nessuna forza, nessun vigore per persuadere e giustificare la rielezione anche della legge che ora è in discussione.

Per quanto poi questa legge possa considerarsi come un precedente che escluda il principio della formazione di una legge generale, non mi occorre di nulla soggiungere, perchè, in verità, l'Ufficio non l'ha invocata sotto questo punto di vista. Noterò soltanto che nella discussione del 1831 non si è neppure fatta questione tra il sistema di una legge piuttosto speciale, che generale. Che anzi vi furono oratori i quali dichiararono che rigettavano quella legge perchè era incostituzionale, ma che se fosse stata ridotta a proporzioni costituzionali, l'avrebbero votata, e fra questi vi è il rispettabile nome del signor Rogier. Se non che quella legge non fu rigettata, ma solamente non fu presa in considerazione, perchè era di iniziativa parlamentare, e non fu presa in considerazione appunto, perchè era sì radicalmente incostituzionale che si reputò che non fosse neppure emendabile, e che quindi non fosse neppure possibile di mandarla alle sezioni della Camera. Difatti uno dei Deputati disse: « questo progetto non è neppure suscettivo di essere emendato perchè pecca nella sua base; » e perciò si oppose alla presa in considerazione; ed il signor Ministro Guardasigilli disse: « che non si poteva mandare alle sezioni della Camera, neppure per rifarlo, un progetto incostituzionale in quasi tutte le sue parti. » Tali furono i motivi per i quali quel progetto di legge non fu neppure preso in considerazione e non si credette neppure suscettivo di essere emendato. Ma, come dissi, questi motivi non si possono nullamente invocare contro la legge attuale che con quella del Belgio del 1831 ha nulla di comune.

Rispetto poi alla legge del 1859 ed in quanto essa si riferisce al merito delle disposizioni della presente legge, questo precedente è una prova contro le conclusioni dell'Ufficio Centrale; perocchè essa fu votata ed ammessa, sebbene contenga disposizioni (come appunto afferma molto esattamente l'Ufficio nella sua relazione), le quali sono quasi eguali a quelle di cui si compone la legge che ora discutiamo. Egli è ben vero che era una legge speciale, ma trattandosi di una questione di merito, la qualità di legge speciale ovvero di legge generale non ha nessuna influenza; essendochè, se la legge avesse contenuto delle disposizioni incostituzionali non si poteva ammettere nè come legge generale, nè come legge speciale. Credo perciò di poter invocare io stesso il fatto della votazione e della ammissione di questa legge belgica, come un precedente parlamentare che purga il progetto, ora in discussione, dalla taccia di essere incostituzionale.

In quanto poi questa legge è invocata come precedente parlamentare esclusivo del sistema di una legge generale di inchieste, anche in ciò credo che l'argomento dell'Ufficio non valga. Anzitutto è mestieri porre mente alle circostanze particolari di quel caso. In quel caso era stata ordinata una inchiesta per la elezione di

Lovanio; e questa inchiesta (noti bene il Senato) era stata ordinata contemporaneamente dalla Camera dei Deputati e dall'alta Camera, sicchè doveva aver luogo una inchiesta parlamentare per mandato di ambedue i rami del Parlamento. È evidente che dovendo la Commissione procedere per mandato di questi due Corpi, le istruzioni dovevano venire concordi ed identiche da ambedue i Corpi; il che non poteva farsi che con una legge, la quale li chiamasse entrambi a votare sopra le medesime disposizioni. Conseguentemente esse dovevano contenere, non solo la materia legislativa, ma anche la materia regolamentare che, a termini dello statuto, è devoluta specialmente ed esclusivamente a ciascuna Camera per ciò che riguarda le proprie inchieste.

V'era dunque un assoluto bisogno di una legge speciale che non dovesse servire che per quel caso, la quale desse le disposizioni legislative e regolamentari d'accordo dei due rami del Parlamento, altrimenti i due Corpi si sarebbero reciprocamente vincolati per tutto il tempo avvenire nella facoltà di provvedere separatamente alle materie regolamentari.

Ecco la prima gravissima circostanza che esigeva che in quel caso si facesse una legge speciale; ed ecco il perchè non era possibile di dare a quella legge il carattere e la forza di legge per tutte le inchieste avvenire.

Esaminando poi le discussioni che hanno avuto luogo in occasione di quella legge, non si può a meno di non convincersi che i due sistemi, in massima, intorno alla convenienza di fare piuttosto una legge speciale, che una legge generale, non sono stati discussi e tanto meno votati. La questione fu principalmente ed essenzialmente trattata anche da coloro che sostennero doverci fare una legge speciale, in relazione alle circostanze particolari di quel caso.

Io ho preso nota di alcune cose dette da parecchi oratori a talo riguardo, e ne darò un cenno al Senato.

Uno dei membri della Commissione, il signor Moncheur disse: « *Je crois notamment que ce serait aujourd'hui l'occasion de faire une loi générale de l'espèce; mais le temps nous manque pour cela.* »

E perchè diceva ciò? Perchè l'inchiesta era già stata decretata da tempo notevole e la Commissione aspettava la legge per poterla principiare; dappoichè, come ammisero d'accordo tutti gli oratori che ne parlarono, nel Belgio era risultato parecchie volte che le Commissioni d'inchiesta erano divenute impossibili, se non si faceva una legge che le autorizzasse ad usare di quei mezzi che furono accordati alla Commissione per l'inchiesta di Lovanio.

Il signor Theux si espresse nei medesimi termini, ed il Ministro promise di studiare la questione di una legge generale per le inchieste, facendo però notare le difficoltà che incontrava la sua compilazione.

Da ciò risulta apertamente che la legge del 1859, legge speciale, non può appunto essere prodotta come precedente parlamentare che provi che nel Belgio sia

stato rigettato il principio di fare una legge generale per le inchieste, e che siasi deciso di fare sempre leggi speciali per ogni inchiesta. Che anzi, dalla accennata discussione risulta che, per circostanze particolarissime a quel caso, si fece una legge speciale, e che quegli oratori medesimi che si opponevano allora ad una legge generale ammettevano in principio che avrebbero votato in altra occasione ed ammessa una legge generale sulle inchieste.

Da ciò appare che i precedenti parlamentari, che sono stati adottati dall'Ufficio Centrale per provare l'incostituzionalità della proposta legge, provano contro di lui, come consta dall'ammissione della legge del 1859; e che i precedenti parlamentari, da lui invocati per escludere la massima di una legge generale sulle inchieste, non provano nulla a suo favore e che anzi anch'essi depongono contro di lui, come lo dimostra la stessa discussione avvenuta in occasione della legge del 1859.

Io non andrò ora ad indagare che cosa si pratici in Inghilterra, essendochè già ne parlò diffusamente e dotatamente l'onorevole signor Ministro nella seduta di ieri. Dirò soltanto che il diritto d'inchiesta in Inghilterra è ed è stato adoperato così largamente che nel 1831 la Camera dei comuni mandò alla Camera dei Deputati di Francia 481 volumi d'inchieste parlamentari e nel 1847 ne mandò altri 359 dal che si vede quanta importanza nell'Inghilterra, ove è il governo costituzionale per eccellenza, si dia dal Parlamento al diritto d'inchiesta e come egli se ne valga frequentemente.

Mi permetta ora il Senato che io pure invochi un precedente parlamentare assai meno lontano da noi, e che anzi ci appartiene.

Il 24 giugno 1858 fu presentato alla Camera Subalpina un progetto di legge riguardante due oggetti, cioè la repressione dei brogli elettorali, e le inchieste parlamentari relative non solo alle elezioni, ma anche ad altri oggetti. Questa legge contiene alcuna delle disposizioni che leggiamo nel progetto attuale; ed appunto alcune di quelle che ora sono oppuguate nella relazione dell'Ufficio Centrale. Citerò alcuni articoli.

« Art. 16. Le giunte incaricate delle inchieste hanno facoltà di far comparire dinanzi a loro, sotto le pene del Codice di procedura criminale contro i testimoni renitenti, tutte le persone senza alcuna eccezione che saranno indicate siccome informate dei fatti che si vogliono accertare.

» Art. 17. Le persone citate in virtù dell'articolo precedente depongono sotto le pene stabilite dall'art. 383 del Codice penale.

» Questa sanzione però non sarà applicabile nè ai Deputati sull'elezione dei quali volgerà l'inchiesta, nè a coloro contro cui esisterà una denuncia di broglio o sarà stato iniziato un procedimento giudiziario in proposito.

» Non sarà parimente applicabile a coloro che si troveranno o coi primi o coi secondi nei rapporti

indicati all'articolo 148 del Codice di procedura criminale. »

Non è adunque cosa nuova nel nostro paese la proposizione di un progetto di legge di questa natura; e quello che ora citai è sotto l'egida del venerato ed illustre nome del compianto conte Di Cavour che fu uno dei Ministri proponenti; poichè esso fu proposto anche da un altro Ministro, il quale essendo attualmente membro dell'Ufficio Centrale (l'onorevole Senatore De Foresta) nutro speranza che quando si proporranno emendamenti a questa legge, non combatterà almeno le disposizioni che si contengono nel progetto che egli stesso aveva presentato al Parlamento pochi mesi prima che io avessi l'onore di sedere con lui nel Consiglio della Corona, nel Ministero del conte Di Cavour.

Quanto poi al decidere se sia più opportuno il fare una legge generale od aspettare ciascun caso di una inchiesta già decretata e già ordinata per fare una legge speciale, io non esito a dichiarare che per me non vi è alcun dubbio che una legge generale è più conveniente. Ove una legge generale sia fatta in modo che non contenga nessuna disposizione contraria allo Statuto, essa non presenterà da questo lato alcun inconveniente. Ove poi essa si limiti a fare ciò che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia diceva ieri, cioè si limitino le disposizioni a quelle generali e principali che sono necessarie per qualsivoglia inchiesta, le difficoltà saranno grandemente attenuate.

Oltre ciò, è a ritenersi che la legge per le inchieste non debbe provvedere che a quella materia sulla quale, secondo lo Statuto, non si può disporre che con un atto legislativo. Dovendosi da questa legge escludere tutto ciò che può fare parte dei regolamenti interni delle due Camere, evidentemente essa legge non può presentare, anche per questo rispetto, serie e vere difficoltà.

Con ciò non voglio affermare che alcune difficoltà non possano incontrarsi, ma bensì che non possano trovarsi tali difficoltà che allontanino il pensiero di poterla fare.

Per l'opposto il contrario sistema presenta i più gravi inconvenienti. Il primo e massimo degli inconvenienti si troverebbe nell'inchiesta relativa alle elezioni. Come mai un'inchiesta per elezioni, nella quale necessariamente entra anche per qualche cosa la questione politica, come mai si potrà un'inchiesta ordinata dall'altro ramo del Parlamento assoggettare alla votazione di una legge, la quale quest'altro ramo potrebbe restringere od allargare, col dare i mezzi di esecuzione maggiori o minori, in modo che l'inchiesta diventi più o meno possibile ed efficace in affare che si esclusivamente appartiene all'altra Camera? Come mai può accettarsi questa posizione in cui si collocerebbe l'un ramo del Parlamento rispetto all'altro in questa materia?

Se non che questi conflitti possono aver luogo in qualsivoglia altra materia, essendo evidente che l'eser-

cizio del diritto di votare una legge all'occasione di un'inchiesta già ordinata non può scompagnarsi dall'apprezzamento del soggetto stesso dell'inchiesta ordinata; e che questo apprezzamento non può a meno di non esercitare una grande influenza sopra la votazione e la concessione dei mezzi a farsi da quel Corpo che non avrebbe ordinato l'inchiesta: ciò assoggetterebbe il diritto stesso d'inchiesta esercitato da un ramo del Parlamento alla votazione dell'altro ramo, il che non è in alcun modo ammissibile.

Oltre di ciò, se ad ogni caso d'inchiesta ordinata si dovesse fare una legge, le inchieste diventerebbero quasi impossibili nel fatto; imperocchè le sessioni del Parlamento non sono così lunghe che possano dar tempo alla proposizione della domanda di inchiesta, alla discussione dell'inchiesta stessa, ed alla votazione della medesima; alla nomina della Commissione, e successivamente poi alla proposta e votazione della legge a farsi in ambedue i rami del Parlamento. Allorquando quella legge fosse pur votata, la proroga del Parlamento, o l'intervallo della sessione renderebbero l'inchiesta illusoria, impossibile. Ond'è che il modo più sicuro di rendere il diritto di inchiesta illusorio, si è quello di sostenere che si facciano delle leggi speciali per caduna inchiesta.

Io non andrò più oltre, avendo già abusato forse troppo della pazienza cortese del Senato in questo argomento, nel quale ho dovuto parlare lungamente, così richiedendolo e la natura e la massima importanza del medesimo. Dalle cose che ho dette mi pare che risulti dimostrato, che i mezzi proposti nella legge che è in discussione sono, almeno nella massima parte, assolutamente necessari per fare inchieste, e che ove non si ammettessero, le inchieste diverrebbero impossibili.

Parini sia pure provato che è attualmente necessaria una legge la quale sancisca codesti mezzi principalmente per le circostanze particolari in cui verissimo.

Opino poi di avere dimostrato che gli argomenti addotti dall'Ufficio Centrale contro questa legge, dedotti o dall'incostituzionalità delle medesima e dagli abusi che si possono fare di essa, o da precedenti parlamentari, non hanno assolutamente alcuna forza.

Perciò credo pur dimostrato che questa legge cogli emendamenti che si crederanno più opportuni, si debba votare, e che non si può per verun modo accettare la conclusione dell'Ufficio Centrale per la quale il presente progetto dovrebbe essere rigettato, non ostante le due inchieste in corso, e non ostante che questa legge ci venga dall'altro ramo del Parlamento che ha ordinato le due inchieste, alle quali questa stessa legge è riputata necessaria.

Mi perdoni il Senato se parlo con calore e vivacità in questa discussione, essa è grave e delicata per la natura del soggetto, ancora più per le circostanze particolari del caso, ed è poi, a mio avviso, gravissima

come precedente parlamentare, che potrebbe essere funesto nel nostro Governo costituzionale.

Non seguiamo, ve ne supplico, gli esempi di un vicino paese ove questi precedenti di resistenza, e di restrizioni hanno condotto il regimo costituzionale alla rovina.

Signori, i partiti eccessivi si disarmano dando al paese la vera libertà di cui essi si arrogano di avere il monopolio; e la vera libertà nel Governo costituzionale si dà e si conserva mantenendo tutti i poteri nella cerchia delle loro attribuzioni, e accordando ad un tempo a ciascuno di essi i più larghi ed efficaci mezzi per esercitarle.

Senatore **Lanzilli**. Domando la parola, se però non spetta ad altro Senatore.

Presidente. La parola spetta al Ministro d'Agricoltura e Commercio per una comunicazione.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un trattato di commercio e navigazione, stipulato tra il re d'Italia ed il re d'Olanda.

Questo trattato è stato già approvato dalla Camera dei Deputati, ed io esprimo il desiderio che il Senato, per quanto è possibile, ne faccia un sollecito esame.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio della presentazione di questo trattato col regno dei Paesi Bassi, sul quale il Senato dee deliberare e che perciò sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ora la parola spetterebbe al Senatore Vacca; avvertito però che il Senatore Pinelli si è fatto inscrivere per parlare in favore delle conclusioni dell'Ufficio Centrale, quindi se il Senatore Vacca credesse, per mantenere la regola dell'alternativa che si è sempre praticata in Senato, di cedere la parola al Senatore Pinelli, io l'accorderei prima al Senatore Pinelli.

Senatore **Vacca**. Non ho difficoltà e mi riservo di parlare dopo il Senatore Pinelli.

Senatore **Lanzilli**. Io domandai la parola.

Presidente. La prego dirmi se intende parlare nella discussione generale.

Senatore **Lanzilli**. Sì.

Presidente. Allora sarà iscritto dopo il Senatore Gallotti.

Senatore **Pinelli**. Ringrazio l'onorevole mio amico Senatore Vacca del cedutomi turno, e non abuserò a lungo della sofferenza del Senato, ma a fronte di una questione tanto grave, quale è quella delle inchieste parlamentari, è mio intendimento di esporgli alcune considerazioni per le quali sono tratto a pensare che il

progetto ora sottoposto a discussione non possa adattarsi a base di una legge generale sulle inchieste.

Non mi soffermerò sopra questo nome, il quale veramente ha in sé un non so che di magico che si spande in tutta la sfera, dirò così, politica, parlamentare, amministrativa; non succede per solito un fatto anche in linea amministrativa, non vi è funzionario di qualunque ordine, il quale sia oggetto di una misura severa, che subito non si senta sollevare la parola *inchiesta*. Io confesso che non credo in massima che sia l'ottimo dei sistemi l'abbandonarsi a questa sorta di procedimenti: io credo che le inchieste nell'ordine amministrativo del quale soltanto per ora parlo, sono altrettante deviazioni dall'ordine naturale delle competenze, le quali io desidero che siano per quanto è possibile, determinate: mi rappresentano alla mente un non so che di analogo e di equivalente alle delegazioni che si facevano sotto i governi assoluti; perchè invece non si avrà fede nel sistema che è creduto sufficiente garantire l'andamento amministrativo? Vi sarà in qualche caso delle ricerche a fare, ma presa in senso così esteso, come quello in cui viene intesa comunemente l'inchiesta, mi pare non vada esente da molti inconvenienti: questo sia detto di volo, giacchè noi non ci occupiamo delle inchieste amministrative.

Quando invece si passa alla sfera delle inchieste parlamentari non vi è dubbio che si comprenda trattarsi di un principio di una eminentissima importanza, di un principio il quale si immedesima colla forza, coll'autorità dei Corpi politici i quali debbono esercitare la loro azione sull'andamento delle cose del paese. Privati i Corpi politici di questo punto di appoggio, sicuramente che vi sarebbe molto a temere che certi pericoli non si potessero scongiurare in tempo, e invece si potrà ad essi portare riparo quando un modo d'inchiesta ragionevolmente esercitato possa scoprire la sorgente di qualche inconveniente. A questo proposito non tralascierò però di far qualche osservazione sopra l'esempio citato di paesi costituzionali, onde non induca alle volte in errore un'apparenza di frequenze d'inchiesta la quale non avrebbe relazione colle condizioni nostre.

Ho inteso il nostro onorevole Guardasigilli affermare come nelle Camere inglesi non passi giorno che non vi siano de'membri del Parlamento occupati d'inchieste.

Ho inteso l'onorevole Senatore Cadorna il quale testè parlando pure di quel Parlamento citava delle cifre portentose in fatto d'inchiesta: ma bisogna premettere una cosa ed è che in Inghilterra si seguono nella spedizione degli affari delle norme molto diverse da quelle che si seguono da noi. Le competenze del Parlamento inglese sono estese a certa sfera d'affari nella quale il nostro Parlamento non entra nè punto nè poco; sono affari di ordine amministrativo e non quelli che si chiamano i *bills* privati del Parlamento inglese; gli scrittori inglesi ammettono senza difficoltà che in Inghilterra la divisione del potere giudiziario e del potere amministrativo, come del potere amministrativo e del potere le-

giSLativo non è così positivamente e francamente stabilita come lo è sul continente; onde vi ha una quantità d'affari i quali richiedono l'autorità del Parlamento. Quando si tratta di riconoscere un qualche diritto ad un individuo o ad una corporazione, di stabilire per conseguenza che uno ha il tal diritto, che questo diritto non nuoce nè pregiudica ad altri, che una corporazione può esercitare quella tale industria, o quella tal sorta di incumbenze, queste cose, che da noi sono rette in via amministrativa, in Inghilterra sono oggetto di bill del Parlamento.

Ecco il grau segreto di quelle numerose inchieste che si vedono nel Parlamento inglese, come ognuno se ne può accertare aprendo qualunque degli scrittori che trattano delle regole e delle pratiche di quel Parlamento. In questi casi, osservano appunto gli scrittori, che si trattano questi affari in modo quasi giudiziale, vale a dire che bisogna che la parte faccia le sue istanze, e se queste istanze non si continuano il bill si abbandona, bisogna che anticipi le spese e faccia molti di questi atti che hanno un'indole veramente giudiziale.

Ma questa sorta d'inchieste che necessariamente si debbono fare per tali affari non hanno nulla di comune colle condizioni dei paesi costituzionali qual è il nostro. Nel nostro paese le linee di demarcazione fra i diversi poteri sono talmente segnate, che sicuramente non potrebbe succedere quello che giornalmente succede in Inghilterra e che con tutta ragione osservava il signor Guardasigilli dover occupare abitualmente l'attenzione dei membri del Parlamento.

E dico questo unicamente per togliere di mezzo il timore che si voglia avversare un diritto così essenziale e vitale che sia riconosciuto quasi di un uso quotidiano nei paesi che sono retti a libertà.

Ma venendo propriamente a ciò che può essere oggetto della nostra legge per mettere un qualche ordine nel discorso, parmi che bisogna riflettere agli oggetti a cui tendono le inchieste.

Mi sembra che difficilmente si possano concepire altri oggetti fuorchè o supplire ai difetti della legislazione, o riwedare ad attentati contro la costituzione o contro le leggi organiche, dirò così, politiche, oppure riparare un'offesa arrecata ai Corpi politici nei quali sta la rappresentanza del paese.

Ora, se noi dobbiamo occuparci di una legge che regga l'inchiesta, noi possiamo già scartare una gran parte di questi oggetti, in quanto che se si tratta di attentati contro la Costituzione, la Camera dei Deputati funge le veci di accusatrice, ma non funge le veci di istruttrice della causa. È noto il principio che all'autorità cui compete il giudicare, compete eziandio, massimamente nella materia politica, di accertare i fatti.

Vi saranno indagini preparatorie da farsi nelle vie parlamentari, e perciò delle inchieste di natura parlamentare.

Ma non vi saranno sicuramente delle inchieste giudiziarie, altrimenti noi verremmo in questi casi a sta-

bilire due poteri paralleli per produrre i medesimi effetti, i quali necessariamente darebbero luogo a conflitti.

Se si tratta adunque di questo primo ordine di oggetti, l'indole giudiziaria che si vuole attribuire a queste Commissioni d'inchiesta non è troppo conciliabile colle forme determinate dallo Statuto per giudicare di simili cause.

Possono richiamarsi egualmente agli attentati contro le leggi politiche le inchieste che si facessero in materia di elezioni; ed a questo riguardo io confesso che non ho colto perfettamente il senso delle parole dell'onorevole Guardasigilli, quando prendeva a dimostrare che non vi era nessuna sorta di invasione del potere politico nelle inchieste per elezioni sopra il potere giudiziario, mentre che il potere giudiziario se ho ben compreso, non agiva in questa parte propriamente per un principio spontaneo, ma doveva essergli aperta la via dal potere politico, vale a dire dall'inchiesta della Camera.

Io confesso che concepisco le cose alquanto diversamente.

Mi pare che in materia di elezioni sicuramente la giurisdizione suprema è nella Camera. Essa è giudice autorevole e supremo in materia di validità di elezioni. Ora le inquisizioni giudiziarie che si potrebbero fare nelle elezioni, quando venissero ad urtare contro questi primari oggetti dell'autorità che ha la Camera in materia di elezioni, ma certamente non dovrebbero, non potrebbero esercitarsi; si comprende pertanto come in tale materia le competenze giudiziarie rimarrebbero subordinate ad una competenza superiore.

I casi i quali cadono sotto il potere giudiziario sono determinati dal Codice.

Se si tratta di corruzione, se si tratta di ingerenze indebite di funzionari nelle elezioni vi sono gli articoli del Codice, che prevedono i fatti di questa natura; tuttavia questi fatti non possono regolarmente formare oggetto d'investigazione giudiziaria, stochè non si conosce l'esito dell'elezione e la determinazione della Camera.

Ma una volta che la Camera avrà sospesa l'approvazione dell'elezione o si sarà pronunziata per la nullità dell'elezione, sicuramente da quell'istante il potere giudiziario entra nel pieno esercizio della propria azione e non ha in conseguenza da richiedere autorità da alcuno per progredire nell'investigazione dei fatti. Ecco dunque come parlando di elezioni non convenga di preoccuparsi di indagini aventi carattere propriamente giudiziario quando abbiamo una legislazione, la quale sopra questa materia provvede e che non è il caso sicuramente di venire ad incagliare.

Quanto alle offese che si fanno alle due Camere, a meno che si voglia parlare di quelle perturbazioni momentanee che possono nascere nel recinto delle due Camere, a cui si sa che è provveduto dall'autorità disciplinare, negli altri casi è pur noto come la legisla-

zione siasi occupata presso di noi di queste offese, particolarmente di quelle della stampa.

Ma a questo riguardo dunque vi è una legge già organizzata e non ci è che lasciare agire liberamente la autorità secondo le proprie competenze.

Vi devono precedere deliberazioni delle Camere, ma l'autorità che procede non è quella delle Camere. Dunque sarebbe anche in questo caso volere estendere la sfera delle inchieste a casi i quali per loro natura non la richiedono, qualora si volesse avere presente quest'oggetto per formare una legge generale.

Quali dunque sono le inchieste le quali possono occorrere, che preme soprattutto di regolare? Sono le inchieste che, come diceva, tendono a supplire i difetti della legislazione, vale a dire quando si conosce che vi ha un inconveniente da riparare, che vi sarà una legge da mettere in deliberazione, sicuramente che può essere utilissimo che ci siano inchieste per preparare la via, per chiarire i fatti. Vi sono di tali inchieste che in certi paesi hanno occupato del tempo considerevole. Inchieste di questa natura meritano certamente tutta l'attenzione, e queste sono essenzialmente le più salutari e le più utili.

Non è sicuramente da desiderare che sia la Camera dei Deputati, sia il Senato cui venga proposto una legge dal Ministero debbano accettare i fatti che il Ministero presenta loro come dei fatti dimostrati, e non può ammettersi che l'una e l'altro non abbiano d'uopo di verificare come stieno le cose. Per la verifica di questi fatti sicuramente che occorreranno delle inchieste. Non intendo con ciò escludere nemmeno le inchieste che hanno uno scopo di controllo del potere esecutivo. So che mi si potrebbe dire: Ma se vi restringete alle inchieste che si fanno nei casi di deliberazioni di leggi escludereste un gran numero d'inchieste.

Le inchieste le quali possono richiedere la vigilanza sia della Camera elettiva, sia del Senato, possono anche abbracciare certamente quei tali oggetti che cadono sotto l'azione del potere esecutivo. Ma io confesso che è appunto in questa parte dove io trovo il maggior difetto del progetto di legge.

Io prendo l'esempio che si è presentato non ha guari.

Se ci fu mai inchiesta fatta con solennità di forme, con grande aspettazione generale, è stata l'inchiesta sul brigantaggio, la quale fu deliberata dalla Camera elettiva. Ma io domando se quando si decretò l'inchiesta sul brigantaggio si fosse inteso d'investire i membri di questa Commissione di tutte le facoltà che sono presentate in questa legge come indispensabili a fare una inchiesta, se si sarebbe agito opportunamente?

Io domando se in un fatto di natura così complicato ed irto di tante difficoltà, la Commissione non ha potuto adempierlo il suo incarico anche senza vestire i caratteri, dirò così, di un ufficio d'istruzione criminale? Se fosse andata con questo carattere la Commissione, io credo che invece di produrre un senso come ha prodotto in quelle popolazioni, un senso rassicurante,

un senso che ha destato la loro fiducia, avrebbe destato il terrore; nè altra impressione avrebbe potuto aspettarsi da una Commissione la quale avesse concentrato in sé tutta quella autorità che si potrebbe esercitare dai tribunali in via di istruzione di un processo criminale; che se l'inchiesta sul brigantaggio non avrà prodotto tutti gli effetti che si saranno forse aspettati da essa, credo che in gran parte si potrà attribuire alla semplicità delle persone le quali credessero che si potesse ottenere un effetto immediato ed istantaneo in conseguenza di quella inchiesta; ben preziosi però sono stati i ragguagli che ha raccolti quella Commissione, ed essi servirono di base alle deliberazioni le quali sono poscia intervenute.

Cito questo esempio più particolare di un affare il quale non aveva solo relazione ad una deliberazione di legge, ma all'azione del potere esecutivo, che comprendeva e toccava, per così dire, tutte le seste del Governo; e tuttavia il modo con cui si è compiuta questa inchiesta è assai diverso da quello che io vedo ora presentato qual tipo di tutte le inchieste che si potrebbero fare.

Secondo me il vizio del progetto appunto sta in questo che si pone come esercizio continuo di queste Commissioni ciò che non può essere che oggetto accidentale. Vi possono essere dei casi da prevedere, ma non si deve perciò attribuire alle Commissioni un carattere diverso da quello che hanno.

Non starò molto a disputare sul nome, e parlando delle inchieste inglesi delle quali tanto si è fatto caso, non vedo che gli scrittori di quella nazione le chiamino Commissioni, benchè anche nell'Inghilterra di Commissioni ve ne siano di vario genere; ma quando riguardano inchieste parlamentari si chiamano non già Commissioni, bensì *Comitati d'inchiesta*: quello che gli scrittori insomma chiamano *selects committees* del Parlamento inglese.

Ora io apro un autore che tratta dei privilegi, delle pratiche e degli usi del Parlamento inglese, Erskine May, e cosa vi trovo?

« La Camera dei lord non conferisce ai Comitati alcuna speciale autorità di udire testimoni, di farsi presentare documenti scritti; le parti ne ricevono un semplice avviso per comparire alla sbarra della Camera, per esserne udite sotto giuramento.

» Quando un positivo ordine è reputato necessario ad assicurare l'audizione di un testimonio o la produzione di un documento (notate, Signori) esso emana dalla Camera stessa. »

Questo cosa prova?

Questo prova che per loro natura le Commissioni di inchiesta, chiaminsi così, se così piace, come nel progetto di legge, o Comitati, come sarebbe più giusto, sono frazioni del Parlamento che vacano come tanti uffici ad una o ad altra incumbenza; chiamatele pure Commissioni, se così vi piace.

Queste Commissioni dove prendono la loro esistenza? Dall'oggetto a cui sono destinate; ma questo oggetto non richiede per sua natura il concorso di tutti i mezzi che in un corpo giudiziario possono e debbono esistere per andare in traccia della verità. La cosa in fatti è molto diversa quando si tratta di applicare le disposizioni che si sono citate all'appoggio del progetto di legge. In che materia versano queste disposizioni? O nella materia penale nella quale i fatti da considerarsi dal potere giudiziario sono già determinati dal Codice, o si tratta di cause civili, ma egualmente la questione è sempre determinata dall'istanza dell'attore e dalle risposte del convenuto. Ma una Commissione che riceve un mandato di una natura indefinita, che è armata di tutti i poteri dell'autorità giudiziaria, secondo me è un ente il quale non è il più analogo all'ordine costituzionale.

Altro è il soggetto dell'indagine giudiziale, altro è il soggetto dell'indagine parlamentare. Nell'indagine parlamentare si tratta per lo più di scoperte che si vogliono fare, sono notizie che si domandano di fatti che si ignorano; e volete per questa sorte di indagini applicare le disposizioni le quali reggono i doveri dei cittadini quando son chiamati avanti ad un'autorità giudiziaria per rendere conto di fatti previsti dal Codice penale, di un fatto il quale sarà in controversia in materia civile? Sono cose di natura affatto diversa fra loro. Questo mi persuade che il concetto della proposta non sia analogo veramente al soggetto. Ma andrò più in là, e citerò qualche maggior particolare delle inchieste inglesi.

Fra le massime che sono date come ordinarie in materia d'inchieste che si fanno dalla Camera elettiva, leggo questo: « Un comitato è solitamente composto di 50 membri, ma se per speciali circostanze un maggior numero è riputato necessario, la Camera lo determina e lo sceglie. Qualunque sia il numero dei componenti il comitato, non è probabile che tutti vi attendano, e la Camera determina in ciascun caso il numero per formare il *quorum*. » Questa è la regola del Parlamento inglese. « Se nessun *quorum* fu stabilito è necessario che tutti i membri del comitato vi assistano. Di tre è generalmente il *quorum* della Camera dei Pari e di cinque quello dei Comuni, ma possono essere più o meno secondo che si stima. Un comitato non può procedere alle sue incumbenze senza che tutti i membri del *quorum* sieno presenti. Se sopravvengono impedimenti a che possano intervenire, il cancelliere del comitato deve chiamare in proposito l'attenzione del presidente della Camera, il quale sospende i procedimenti del comitato o lo aggiorna secondo crede cosa migliore. » Cosa significano questi cenni che si danno come indicativi delle norme che si seguono nell'inchiesta? Questi cenni indicano che un'inchiesta non può talmente accentrarsi in una Commissione da uscire, per così dire, fuori delle viscere del corpo che la intraprende: che

tutti quelli che rappresentano il corpo stesso hanno diritto di parteciparvi.

È noto che nel Parlamento vi sono maggioranze e minoranze, non si ammette questa specie di esclusività d'investire una persona di un diritto come la potrebbe avere un giudice per fare un processo. Il giudice che fa il processo ha la sua legge scritta, ha il codice che gli richiama a mente come non possa procedere fuori dei voluti limiti; ma se si tratta invece d'indagini della natura di quelle che si fanno nelle assemblee politiche il caso è molto diverso.

Io non mi dilungherò in questa sorta d'indicazioni, ma non debba pretermetterne un'altra assai essenziale e che forma pure parte delle norme parlamentari inglesi. Quando si vuole proporre una domanda da farsi ai testimoni, bisogna che sia posta questa domanda, per così dire, all'ordine del giorno, bisogna che si sappia la domanda che si deve fare.

In questo paese adunque che viene citato, e con ragione, come l'esemplare, come il paese ove si ha maggiore rispetto per le inchieste, voi lo vedete, o Signori, con quale scrupolosità, con quale ordine religioso vi si procede; pensate per conseguenza se in un paese simile si accoglierebbe una disposizione concepita nei termini che trovo nel progetto di legge, all'art. 3.

« Art. 3. Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria. »

Questo è snaturare affatto il soggetto dell'inchiesta: egli è sostituire all'inchiesta che ha luogo nelle forme politiche un'inchiesta formata secondo l'immagine di un processo criminale.

Ma tuttavia dopo aver rivelato, secondo mi pare, i principali difetti i quali tolgono alla legge che si vuole proporre l'opportunità che si crederebbe dover avere per tutte le inchieste in generale, non si vuole contendere che sianvi certi casi da prevedere. Senza dubbio bisognerebbe che vi fosse il modo di costringere chi non volesse presentarsi a rispondere: ma credo che non si deve mettere per regola, per base ordinaria ciò che probabilmente non sarà che eccezione. Se si tratta di udire testimoni ovvero di far produrre documenti, io penso che una cosa come l'altra, non deve abbandonarsi in modo assoluto all'apprezzamento della Commissione.

Io credo che gli oggetti sui quali si manifesti un tale bisogno debbano primieramente essere specificati, quindi io credo che quando sia necessario di assicurarsi che si possano ottenere quelle notizie che si domandano, sia la Camera dei Deputati, sia il Senato, debba emanare l'ordine per cui la persona che debbe rispondere abbia l'obbligo di comparire: a quest'ordine, ad un mandato di un'autorità così eminente, io certamente non rifiuterei il carattere di un ordine di arresto, solo rimarrebbe a vedersi in che modo si debba

attuare, ma dovrebbe in sostanza ritenersi come un obbligo da verificarsi nei casi, nei quali sia conosciuta l'importanza, sia conosciuta la necessità di una simile determinazione.

Per conseguenza io credo che l'oggetto che si è preso a regolare nel progetto di legge sia un tale argomento dal quale si debbano cominciare ad escludere tutte le cose che, come osservava l'Ufficio Centrale, non cadono nella competenza dell'inchiesta perchè regolate in un modo positivo dal Codice; o perchè inerenti alla giurisdizione dei singoli Corpi politici quando si tratta di attentati contro lo Stato.

Io credo poi, per le ragioni già spiegate, che nei casi nei quali converrebbe prendere alcune disposizioni, esse dovrebbero essere di una natura diversa da quelle indicate nel progetto di legge: che per conseguenza non vi sia luogo a mettere in discussione il progetto di legge, ma che esso debba formare oggetto di altri studi presso l'Ufficio Centrale al quale io proporrei fosse rinviato dopo che il Senato avrà potuto intendere quale sia l'opinione che risulterà dalla discussione generale.

Senatore Vacca. Le autorevoli parole dette nella tornata di ieri dall' egregio Ministro Guardasigilli, e l'ampia trattazione delle due opposte tesi che ci porsero i due discorsi degli onorevoli oratori che mi precedettero, renderanno il mio compito ben semplice, e mi permetteranno di esser breve.

Io quindi mi limiterò a riassumere in brevi proposizioni i punti salienti della discussione, adoperandomi a dimostrare come meglio saprò che nè il progetto ministeriale come sta, nè la proposta di recisa reiezione dell'Ufficio Centrale potrebbero meritare il suffragio del Senato, e che invece convenga entrare in una tal via la quale temperando e recidendo, dirò così, quello che vi è di soverchio nel progetto di legge, lo riduca nei giusti confini, sicchè ordinando efficacemente il diritto d'inchiesta, si trovi modo di evitare i due pericoli e i due sconci che l'Ufficio Centrale è venuto segnalando nella sua elaborata relazione, cioè una possibile invasione nel campo del potere giudiziario, ed una esagerata ingerenza nel dominio del potere esecutivo.

Una prima proposizione che emerge incontrovertita da questa discussione è la legittimità del diritto di inchiesta parlamentare. Poco monta che questo diritto non sia iscritto nello Statuto; esso discende dall'intima natura delle cose, *rebus ita dictantibus*, imperocchè se egli è vero che ogni potere che discute, delibera e vota, debba trovare liberissimo il campo ed i modi di accertare il vero, chiarire i fatti e raccogliere gli elementi del suo giudizio (e questo è applicabile ad ogni ordinario potere deliberante), che diremo noi della potestà legislativa la quale domina e s'innalza su tutti i poteri pubblici, ed esercita il più alto sindacato sugli atti del potere esecutivo, non che degli agenti suoi?

Io penso che il diritto di inchiesta parlamentare sia un corollario logico, una conseguenza pratica del principio della responsabilità ministeriale, e che non si abbia punto a dubitare della necessità di organare l'esercizio del diritto d'inchiesta, se si vuole che la responsabilità ministeriale diventi una verità, e non si riduca davvero ad una finzione costituzionale. (*Segni di approvazione.*)

Qui ho udito invocarsi esempi stranieri; esempi della storia del Parlamento inglese dal quale pur troppo dovremo sempre imparare assai ed attingere molti insegnamenti.

Il Senatore Pinelli che si mostrava nella sua orazione così perito della storia parlamentare inglese ci ha posto innanzi un quadro per verità magnifico, ma per trarne conseguenze, dirò così, scoraggianti.

Egli ci ha detto che il Parlamento inglese esercita di lunga mano il diritto d'inchiesta; lo esercita in una ampia sfera d'azione, lo esercita non solamente per materie legislative, ma eziandio in quelle amministrative, e lo esercita anche investito del potere giudiziario. E dopo ciò ci ha domandato se noi abbiamo una costituzione così robusta da metterci sulle pedate del Parlamento inglese.

Io risponderò che, quando medito su quella ammirabile costituzione inglese, la quale non è scritta nelle carte, ma è scolpita ed è vivente nella coscienza pubblica del cittadino inglese; quando io pongo mente agli esempi del Parlamento inglese, e all'esercizio di questo sovrano diritto d'inchiesta, mi si parano dinanzi esempi splendidi e solenni, e citerò, a modo d'esempio, l'inchiesta e poi l'accusa che fu lanciata contro Warrington-Hastings il governatore, anzi il Viceré delle Indie, inchiesta che fu combattuta dal Ministero North, ma vinta dalla splendida eloquenza di Fox e di Sheridan. (*Bene.*)

Vorrei dunque che questi esempi fossero davvero applicabili alle nostre condizioni: ma non mi faccio illusione; credo che il diritto d'inchiesta applicato alle nostre speciali condizioni, per noi che non siamo adulti nella carriera e nell'uso della libertà abbia ad essere organato in più modeste proporzioni.

Adunque, posta in sodo la legittimità del diritto di inchiesta, si presenta una seconda questione cioè se il diritto d'inchiesta si possa lasciare nel dominio, dirò così, degli usi e degli arbitrii parlamentari, ovvero abbia a muovere da una legge che lo rechi in atto e ne ordini il modo d'azione; e se questa legge abbia da improntarsi a forma di legge generale, ovvero ridursi a legge speciale.

Non istarò a ridire quanto si è detto nella tornata di ieri dal chiarissimo Ministro di Grazia e Giustizia, il quale accettando l'opinione e la dottrina dei più reputati scrittori di diritto costituzionale, fra cui l'Hello, vi dimostrava che l'esercizio del diritto d'inchiesta non potrebbe abbandonarsi alla balia di una assemblea poli-

tica; che questo esercizio del diritto d'inchiesta debbasi necessariamente organare per legge, imperocchè egli è certo (nè è permesso di dubitarne) che ogni qualsiasi provvedimento regolamentare che ciascuno dei rami del Parlamento volesse adottare per tradurre in atto il diritto d'inchiesta, non potrebbe avere che un'azione interna, non potrebbe esercitare un'azione esterna, nè reputarsi obbligatorio in faccia ai cittadini per obbligarli al rispetto di quel provvedimento. Dunque non rimarrebbe che un diritto inerte e spoglio d'ogni efficacia. Ma sarà egli prudente consiglio di attendere che sopravvengano dei casi i quali potrebbero per avventura motivare una legge speciale per ogni contingenza? Io credo invero che sarebbe questo un sistema inconsulto e pieno di pericoli: imperocchè se voi prescindete da una legge generale, se voi aspettate che sopravvengano quelle straordinarie circostanze da provvedere, diverrà assolutamente necessario l'intervento di una legge speciale per questi determinati casi, e voi andrete incontro fatalmente al più grave dei pericoli, imperocchè egli è certo che un'assemblea politica non è sempre in grado di funzionare con giudizio calmo e sereno; talvolta un'inchiesta ha luogo sotto l'impero di avvenimenti straordinari, sotto la pressione di passioni politiche oltraspinte ed allora l'esercizio del diritto d'inchiesta potrebbe trascinare alle maggiori esorbitanze. *(Bravo.)*

Qui mi dispenserò dall'evocare sinistri ricordi di una assemblea celebre della Francia, la Convenzione: ma vi ha dippiù: a combattere l'opportunità, la convenienza di una legge d'inchiesta, si sono invocati esempi, si sono citati quelli dell'Inghilterra e del Belgio, due esempi per verità che non fanno al caso nostro nè trovano applicazione.

L'esempio dell'Inghilterra noi lo crediamo fuor di luogo; ed avrò forse mestieri di ricordare e dimostrare come si operi in Inghilterra per antiche tradizioni parlamentari in cotale materia?

L'Inghilterra è usata a fare poche leggi, gli usi parlamentari ne tengon le veci. All'Inghilterra ben si potrebbe appropriare il bel motto di Tacito: *Plusque sibi valent boni mores quam alibi bonae leges.*

Ricordiamoci che in Inghilterra non vi è pericolo di attriti e di conflitti de' poteri; che tutto procede per armonico accordo.

E però ben dicea Brougham che il sistema della ponderazione dei poteri pubblici procede colà imperturbato e senza esagerazioni, nè invasioni. *(Bene.)*

L'esempio del Belgio si è pure invocato: io non ritornerò sulle minute osservazioni che testè presentava l'onorevole Senatore Cadorna. Egli primamente ci ha informato della posizione della Camera Belga ed ha dimostrato come non c'è da argomentare dall'esempio di quella legge la quale non fu presa in considerazione sol per speciali rispetti. Mi contenterò di ricordare solo che quel progetto di legge venne fuori in condizioni anormali e violente; imperocchè nel 1831 il Belgio e-

sciva da un gran disastro nazionale; l'opinione pubblica si era commossa; come accade in tutte le calamità nazionali si gridava al tradimento, si volevano trovare traditori e nei Ministri e nei generali. Allora venne in campo una proposta e fu sottomessa alle Camere belgiche una legge speciale, una legge, come ben osservava il Senatore Cadorna, di carattere rivoluzionario. Allora l'opposizione ebbe bel giuoco, ed il Ministro Lebeau ebbe ben ragione di far rimprovero alla poca lealtà di chi aveva proposto quella legge: questo non è, disse Lebeau adgnosamente, che un mezzo indiretto e sleale per tradurre in accusa i Ministri; ma voi Deputati non avete che il diritto di accusarci a viso aperto: accusateci dunque se lo state. *(Bravo.)*

Sotto l'impressione di queste straordinarie circostanze la legge fu rigettata.

Ora io sento il debito di rettificare talune informazioni che mi paiono alquanto inesatte e che nella tornata di ieri ho raccolto dal labbro dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Egli diceva: perchè insistete voi sulla necessità di queste inchieste parlamentari? E come ne dimostrate voi la convenienza, la necessità e l'urgenza? Non avete forse sott'occhi esempi ed esempi recenti i quali attestano non essere punto necessaria una legge d'inchiesta, e che il Parlamento quando ha voluto rivendicare a sè l'esercizio di questa eminenti prerogativa non ha trovato nel suo cammino nè ostacoli, nè resistenza alcuna?

In prova egli ricordava la Commissione d'inchiesta sui fatti del brigantaggio istituita dalla Camera dei Deputati, lo stesso ricordo ho udito or ora dall'onorevole Senatore Pinelli.

Ebbene, io diceva, mi corre l'obbligo di rettificare le informazioni poco esatte dell'Ufficio Centrale; io sono in grado di rendere una testimonianza personale, dico personale perchè si annette ad un fatto che si è passato al Pubblico Ministero della Corte di Cassazione di Napoli, cui ho l'onore di presiedere, nella mia assenza quando era supplito dall'onorevole avvocato generale Ferrigni.

Accadde adunque che la Commissione d'inchiesta pel brigantaggio quando trasse in Napoli ponendo mano alle sue operazioni ebbe ad interrogare taluni personaggi nelle varie classi sociali, e in generale non trovò che un concorso volenteroso e simpatico, questo è vero, ma ciò non toglie che non abbia pure incontrate resistenze ostinante ed ostacoli molti nel mal volere di alcuni alto locati.

Fu allora che il Presidente della Commissione il generale Sirtori si vide in un grande sgomento e stimò conveniente d'interrogare il Ministero pubblico della Cassazione di Napoli.

Fu proposto il quesito: che cosa fare? la Commissione d'inchiesta domandava dei mezzi di azione coercitivi; e qui si osservava che la Commissione d'inchiesta non

era essa stessa investita per legge dei mezzi coercitivi, che quindi essa non avrebbe potuto che delegare quei poteri al giudice istruttore. Ma rivolgendosi all'istruttore, l'istruttore che tiene il suo mandato dalla legge avrebbe potuto opporre per avventura delle giuste resistenze e contendere alla Commissione d'inchiesta questo potere di delegazione.

Ma d'altra parte io so pure che consultandosi seriamente intorno a questo grave dubbio prevalse l'opinione più larga, ed il Pubblico Ministero con un'apposita consultazione opinò, che la Commissione d'inchiesta avesse ben facoltà di delegare l'istruttore.

Domando dunque se questo caso non rende già una testimonianza evidente che l'esercizio del diritto d'inchiesta non si potrebbe assolutamente lasciare spoglio di un provvedimento legislativo senza compromettere la dignità stessa della Commissione d'inchiesta.

Dimostrato adunque come a me pare la convenienza, anzi la necessità di una legge, e di una legge generale per organare il diritto d'inchiesta, rimane il quesito, con quali modi, fra quali limiti, in quali termini abbia ad esplicarsi codesto diritto.

Qui mi sia permesso, o Signori, di sottomettere all'alta sapienza del Senato i miei dubbi, e mi sia lecito pure di separarmi alquanto dalle teoriche che mi sono parse troppo assolute intorno ai rapporti del potere giudiziario col potere parlamentare. Si è detto così: dov'è la difficoltà che una Commissione d'inchiesta possa trarre a sé i poteri giudiziari? Ma i poteri istruttori che altro sono se non modi, e forme istituite dalla legge per giungere allo scoprimento del vero e dell'autore del reato? Non sono che la deduzione pratica di un processo logico il quale si applica ad ogni maniera e forma d'inchiesta.

Io, o Signori, mentre in tesi generale accolto la teorica così dottamente svolta dall'onorevole Ministro Guardasigilli intorno alle prerogative che si accomunano ai vari poteri dello Stato e non sono il monopolio del potere giudiziario, mentre io faccio questa concessione, dico però che corre un gran divario tra l'ordine di fatti giudiziari, di fatti punibili e l'ordine di quelle tali inchieste economiche cui potrebbe farsi luogo con un atto del Parlamento, e lo dimostro facilmente.

Quando è che spiega il suo intervento la giustizia investigatrice dei reati? Quando un reato è avvenuto, non solamente si è verificato un disordine morale, ma è intervenuta ancora una grande offesa all'ordine sociale; e l'ordine sociale invoca, reclama, comanda una riparazione pronta, per tutti i modi. Sicché entrando nel campo dell'istruzione giudiziaria, che cosa si presenta? Un testimonio si ricusa a deporre innanzi alla giustizia; ebbene questo testimonio vi sarà costretto con i mezzi coercitivi. Si ha notizia che il tale documento, la tale prova o traccia del reato si trovino nella tale abitazione; si procede ad una perquisizione domiciliare anche notturna se occorre; ma il domicilio è inviolabile, non

importa, la giustizia passa oltre perciocchè così reclamano gli alti interessi dell'ordine sociale.

Ora, osservate, o Signori, questa maniera di attuare un'istruzione giudiziaria ha pure la sua guarentigia, imperocchè non si apre un'inquisizione giuridica senza il sostrato dell'esistenza materiale di un reato. Ma pel contrario che cosa avviene con un'inchiesta parlamentare, la quale, o Signori, potrebbe aver luogo per tanti mutabili accidenti? Io lo ripeterò perchè mi piace render omaggio al vero; un'assemblea non è sempre padrona dei suoi atti, non può sempre rendere un giudizio calmo e sereno.

Talvolta l'opinione pubblica può fuorviare questo giudizio; può accadere ancora che la stampa libera, questa prodigiosa potenza dei tempi moderni, strumento del bene e del male, narratrice del vero e del falso, può accadere, o Signori, che la stampa eserciti una prepotente influenza sulle decisioni dell'assemblea, e può trarla a decidere cose delle quali abbia a pentirsi di poi. (*Bravo.*)

Ebbene che faremo noi?

Si crede forse conveniente di allargare il campo delle inchieste parlamentari tanto da poterle tramutare in una inquisizione giuridica? Io non lo credo; e credo anzi che nell'interesse stesso della dignità della nazionale rappresentanza non convenga punto di trasferire le funzioni del potere giudiziario nel campo di un'assemblea politica.

Dunque io credo che si possa ben trovare modo di restringere nei giusti confini l'esercizio del diritto d'inchiesta; sceveratelo di tutto ciò che potrebbe accennare ad un'invasione del potere giudiziario; sceveratelo da ciò che potrebbe anche per avventura invadere il campo del potere politico o creare gravi pericoli; ed allora si che colla guida di questi criteri e di questi concetti voi potrete venire a capo di una legge buona che soddisfi a tutte le esigenze, che raggiunga i fini eminenti cui rimira, ma che intanto eviti l'invasione degli altri poteri, serbandosi intatto il gran principio della divisione dei poteri su cui l'edificio costituzionale si adagia, e sta saldo.

Io non abuserò più oltre della indulgenza del Senato. Io ho adombrato idee generali, e fedele al mio proposito di sommettere al Senato non già la revisione del progetto ministeriale, non già l'accettazione pura e semplice di quel progetto, ma bensì un sistema medio che conciliasse tutti i contrari e tutti i rispetti, mi sono ingegnato di formulare alcuni emendamenti....

Presidente. Scusi, sig. Senatore, per questi emendamenti sarebbe bene aspettare che fossimo alla discussione degli articoli.

Senatore Vacca. Li deponrò al banco della Presidenza riserbandomi di svolgerli mano mano quando il Senato lo crederà, alla discussione degli articoli.

Lo spirito e l'intendimento di questi emendamenti, è

primamente di porre un limite all'esercizio del diritto d'inchiesta; in secondo luogo di determinarne i modi e le forme spogliandole della miscela dell'elemento giudiziario; e ridurle, in altri termini, ad una inchiesta puramente economica e amministrativa. In terzo luogo purgare il progetto di un altro vizio, quello cioè di aggravare le sanzioni penali, d'istituire giurisdizioni designate nelle Corti d'assise, e quindi di riportarsene alle sanzioni e alle forme del diritto comune.

Signori! io pongo termine al mio dire esprimendo ancora un voto, ed è che nutro fiducia che il Senato in presenza di una situazione certamente delicata, in presenza di una legge la quale ha già ottenuto il suffragio della Camera elettiva, di una legge la quale è voluta, è invocata, è sollecitata da urgenti esigenze (imperciocchè abbiamo già due Commissioni d'inchiesta nell'altro ramo del Parlamento in atto, le quali rimarrebbero forse colpite da inerzia se il Senato si avvisasse di respingere la legge); in presenza, io dico, di una sì grave situazione io nutro fiducia che il Senato, supremo e geloso custode delle prerogative costituzionali, non vorrà, respingendo la legge, ingenerare una credenza certamente falsa, ma pur la credenza che il Senato volesse fare buon mercato della più preziosa delle prerogative costituzionali. (*Nuovi segni di approvazione.*)

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Io non sono avvezzo a ripetere cose già dette, e perciò non mi farò a narrare la storia delle inchieste parlamentari tanto dottamente esposta dal signor Ministro Guardasigilli. Nè dirò quello che si è fatto in Inghilterra, in Francia, nel Belgio, nè quanto si disse in quei Parlamenti sopra di questo argomento, nè quello che ne scrissero dotti statisti. Primamente nol farò perchè queste cose sono state dette sì bene da chi prima di me ha parlato, poi perchè parlo ad uomini che sanno a mille doppi più di quello che sappia io.

Io trarrò tutto intiero il mio argomento dalla dotta relazione dell'Ufficio Centrale sulla legge dell'inchieste parlamentari. Signori, se in quella relazione fosse stato detto che le Camere legislative non avessero diritto alcuno di ordinare le inchieste parlamentari, io avrei combattuto tale opinione; avrei detto che si toglieva un gran mezzo per conoscere la colpa o altresì l'innocenza; avrei detto, o Signori, che se mai avessi la sventura di essere accusato di cosa per la quale potesse esserci un'inchiesta parlamentare, verrei, o Signori, a domandare io stesso quella inchiesta, e se avessi anche conquistato un'Africa, non imiterei Scipione, ma prima darei i conti e poi inviterei il popolo ad andare al tempio a ringraziare i numi, e chi così non fa, non ha la coscienza della sua innocenza.

E se poi dall'Ufficio Centrale fosse stato detto che le Camere legislative debbono avere intero, pieno e assoluto potere di ordinare le inchieste in quel modo che

loro meglio piace, io sarei stato maravigliato che chi appartiene alla Camera conservatrice ne volesse più di quello che ne vuole l'altra parte del Parlamento, mi sarei rammentato di quel che diceva un re, cioè esserci dei monarchici più monarchici di lui; avrei rammentato talune tristi pagine della storia di Francia, avrei esposti i pericoli cui menano questi principii; ma avrei capito il volere della Commissione; lo avrei capito pure se il Relatore mi avesse detto esser cosa impossibile ben formulare una legge sulle inchieste parlamentari, e quindi per una di queste tre ragioni avrei proposto il rigetto della legge. Ma le dotte ragioni dette dal Relatore pel rigetto della legge che dovrebbe regolare le inchieste parlamentari, prendono solo argomento dalla narrazione dei pericoli cui si potrebbe incorrere per causa degli articoli coi quali la legge è formolata.

Quale è adunque la conseguenza di questo argomento?

Essa deve essere, o Signori, che la legge non fosse rigettata, che la legge fosse accettata, che fossero esaminati, discussi attentamente gli articoli nei quali si vuole formulare.

Io, Signori, francamente confesso, che se alcun mio collega mi avesse detto come egli aveva in animo di proporre una legge per le inchieste parlamentari, io ne lo avrei sconsigliato per la immensa difficoltà di ben formularla.

Ma quando questa legge, o Signori, è stata votata dall'altra parte del Parlamento, quando il Ministro la fa sua, quando è richiesta dalla pubblica opinione, allora, di certo, io credo che il Senato commetterebbe un grave errore se duramente la rigettasse. È voluta, chiesta e desiderata da tutti una legge, perchè il diritto di ordinare inchieste per le Camere legislative, non fosse una lettera morta ed avessero le Camere il potere necessario ad esercitarle intanto che allo stesso tempo limitasse questi poteri in modo che mai non se ne potesse abusare. E questa è la maggiore ragione per la quale vorrei che venisse votata ora questa legge, e non già quando le Camere legislative, come dottamente ha detto l'onorevole Senatore Vacca, o una di esse venisse agitata da politiche passioni, chè allora ci sarebbe pericolo e difficilmente potrebbe essere fatta bene.

Signori, io ardisco rammentare ai miei onorevoli colleghi quale sia la condizione politica dell'Italia da cinque anni a questa parte.

Qui sono avvenuti fatti non mai accaduti nella storia; sette Stati diversi non col mezzo della conquista si sono uniti a vivere insieme; taluni di questi popoli sono passati dall'assolutismo alla libertà per modo che uomini avvisissimi avevano diritto di temere che potesse avvenire il maggior male che può avvenire nei popoli, l'indigestione della libertà.

Quando avvengono grandi mutamenti politici, allora è impossibile che non accadano gesta eroiche, atti di

abnegazione infinita, e allo stesso tempo grandi errori (e se ne sono commessi) e allo stesso tempo turpi e villi azioni, brutti e turpi fatti. Spesso uomini innanzi creduti onoratissimi commettono infami azioni e spesso ne sono ingiustamente accusati.

Ed in tali e simili casi l'inchiesta parlamentare è necessaria, perchè si conosca l'altrui innocenza o l'altrui colpa, perchè sia un'arma che spaventi i colpevoli. L'eroe dell'America scriveva di pianger a lagrime di sangue. Ardisco rammentare le pagine che l'ultimo dotto scrittore della storia d'Inghilterra, Macaulay, ha scritto quando narra la corruzione in cui cade l'Inghilterra in taluni momenti. Non facciamo, o Signori, che i nemici d'Italia possano avere una ragione, possano avere una scusa per dire che i nostri tempi somigliano a quelli di cui parla il Macaulay. Facciamo che ci sia sempre mezzo per scoprire e dichiarare l'innocenza e la colpa. (*Bravo, bravo*)

Presidente. La parola spetta al Senatore Lanzilli.

Senatore Lanzilli. È stato preoccupato il campo, e per conseguenza rinunciò alla parola.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. L'onorevole Senatore Vacca accusava come nell'inchiesta sul brigantaggio avesse quella Commissione trovato qualche resistenza per ottenere degli schiarimenti che importavano a lei onde poter dare la sua decisione. Io posso dire di aver udito da qualche membro di un'altra Commissione che la stessa trovò simile resistenza in alcuno che conscio della verità non la palesa dicendo di non esservi obbligato per legge e soggiungendo: io, come diceva perfettamente ieri il signor Senatore Cadorna, non mi faccio delatore, ma se mi si chiamerà come testimonio, io come tale deporò quanto da me si chiede. Ora osservo che è necessario precisamente che i corpi parlamentari i quali hanno insito il diritto d'inchiesta abbiano i mezzi per renderla efficace. Il fine dell'inchiesta è lo accertamento della verità. Se voi ricusate questi mezzi di accertarla, negate il diritto d'inchiesta. Se voi non pronunziate per legge che ognuno è obbligato a deporre il vero, che cosa succederà? Che avrete degli spergiri o dei renitenti. E questi spergiri, la magistratura non potrà punirli perchè non previsti dalla legge; sarà uno spergiro semplice di cui un individuo sarà contabile verso la propria coscienza, ma non potrà essere redarguito dal magistrato, e per conseguenza sarà nulla la forza che darete alla Commissione d'inchiesta che non potrà perciò schiarire ciò che deve schiarire.

Ora io domando al Senato se in certe circostanze in cui siamo, se sotto l'incubo di certe accuse che sono fatte, non sia conveniente che si venga al chiaro di tali fatti i quali ponno deturpare la storia della nostra nazione. Se neghiamo i mezzi di dare efficacia all'inchiesta, se noi neghiamo la possibilità di scagionare il paese o provocare le pene contro quelli che si sono

lasciati condurre dalla corruzione, rendiamo nulle le inchieste, e con ciò forse portiamo indirettamente un gran danno alla pubblica moralità.

Io credo adunque che una legge si deve votare, non dico tal quale è precisamente proposta, ma tale che stabilisca che le Commissioni d'inchiesta hanno diritto di fare tali atti di investigazione che possano condurre allo scoprimto della verità.

Per questo spero che il Senato vorrà prendere in considerazione il progetto di legge salvo ad introdurvi qualche emendamento.

Presidente. Essendo esausta la serie degli iscritti per parlare sulla discussione generale; domando se il Relatore dell'Ufficio Centrale vuole prendere ancora la parola.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Veggo vicino a me persone talmente competenti in questa materia che sarebbe inopportuna la mia parola sovr'essa. Siccome però si è tanto parlato del Belgio e delle inchieste belghe, così mi faccio lecito di dire che si è dimenticato un'ultima inchiesta che ha dati risultati pochi giorni sono. Un Deputato del Luxembourg paese del partito liberale non era stato eletto. I suoi amici hanno creduto che vi fossero occorse molte irregolarità, e quindi la Camera ha proposto un'inchiesta per la quale non si è fatta nessuna legge. È stato dichiarato che il membro che moveva querela aveva torto, e fu confermato il membro eletto. Questo esempio d'un'inchiesta fatta senza legge ci dimostra che in altri casi si può fare lo stesso. Ho voluto citare questo fatto avvenuto in quel paese dove sono stato più di 30 anni, e dove ebbi una ospitalità la più generosa. Ne farà il Senato quel conto che crederà.

Presidente. Se non vi è altri che domandi la parola....

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io desidererei parlare nella discussione generale; ma essendo l'ora tarda ed essendo anche in questo momento sofferente per la voce supplicherei il Senato a rimandare la discussione alla seduta di domani in cui spero che potrò senza grave incomodo della salute prendere la parola.

Presidente. Prima di interrogare il Senato se aderisca alla proposta del Senatore De Foresta darò lettura dell'ordine del giorno per domani:

Al tocco negli uffici, per la loro costituzione e per l'esame dei due ultimi progetti presentati dal Ministero; alle ore due in seduta pubblica pel seguito della discussione sulle inchieste parlamentari e per la discussione dei progetti di legge:

1° Aggregazione all'ufficio delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta.

2° Conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Ho parlato dei due ultimi progetti di legge presentati, perchè il primo appartiene alla Commissione di finanze a cui è stato mandato; si tratterebbe del progetto segnato col numero 105 che è relativo all'approvazione del trattato di commercio coi Paesi Bassi presentato oggi, così si deferirebbe anche al desiderio manifestato dal Ministro.

Interrogo ora il Senato se vuole aderire alla proposta del Senatore De Foresta.

(Approvato.)

In questo caso debbo pregare nuovamente i signori Senatori di voler essere solleciti affinchè si possa alle ore due incominciare la seduta; domanderò poi, in vista dei gravi ed urgenti progetti di legge che dobbiamo discutere, che dopo domani si entrasse al tocco in seduta.

Domani al tocco negli uffizi ed alle due ore in seduta pubblica.

La seduta è levata (ore 5).